

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 1954

(56<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDI

del Vice Presidente PEZZINI

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione.

« Istituzione di un " Fondo adeguamento pensioni " per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (N. 1719) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 659
VIGIANI, <i>relatore</i> . . . . .	660, 665, 668, 673
ANGELINI Cesare . . . . .	661, 663, 664, 665, 668
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	661 e <i>passim</i>
JANNUZZI . . . . .	662, 663, 664
GRAVA . . . . .	664
PISCITELLI . . . . .	664, 669, 670
VENDITTI . . . . .	664
SALVAGIANI . . . . .	664, 670
SACCO . . . . .	669
FARINA . . . . .	670

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, Braccesi, Caso, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un " Fondo adeguamento pensioni " per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (N. 1719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un " Fondo adeguamento pensioni " per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ».

Ho ricevuto vivissime preghiere non soltanto dalla Presidenza ma soprattutto dai rappresentanti anche parlamentari delle varie organizzazioni sindacali perchè il presente disegno di legge sia al più presto possibile discusso, dato che si tratta di un provvedimento che ha riscosso già l'unanime approvazione delle organizzazioni sindacali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vigiani.

## Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

VIGIANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge viene istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo adeguamento pensioni per migliorare il trattamento di pensione per i dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971.

Il trattamento di pensione degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette era disciplinato dal regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021. L'articolo 12 di questo regolamento stabiliva il diritto per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie ad una pensione di invalidità e di anzianità ed ad una pensione per i superstiti. Il fondo adeguamento pensioni è uno dei fondi speciali che si agganciano all'Istituto nazionale di previdenza sociale, ma ha una gestione direi semi autonoma, perchè collegata al Ministero del lavoro.

Poichè il trattamento di pensione previsto per i dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette prima era basato sulla capitalizzazione dei contributi versati riferiti alle vecchie paghe, ora non è più in rapporto alle attuali retribuzioni, e comunque non è sufficiente a soddisfare i più elementari bisogni della categoria. Del resto, ciò è messo in rilievo anche dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950, di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1946, è determinato secondo la tabella di cui all'articolo 8 del presente provvedimento.

Con la istituzione del fondo adeguamento pensioni si provvede a corrispondere degli assegni integrativi a tutti i titolari di pensione in oggetto, sicchè si potrà ottenere una rivalutazione sostanziale ed effettiva delle pensioni di invalidità e vecchiaia, che, a norma dell'articolo 6 del provvedimento in esame, non potranno essere inferiori a 120.000 lire

annue per la pensione di vecchiaia, e a 108.000 lire annue per la pensione di invalidità. Queste pensioni non sono certo eccessive in rapporto alle necessità della categoria, ma garantiscono tuttavia un minimo apprezzabile.

Si rileva, dal progetto in esame, che con il nuovo sistema si aumenta l'aggravio contributivo del dipendente perchè, se allo 0,48 per cento si aggiunge l'attuale onere dello 0,67, si ha un totale di 1,15, per cento; sicchè riteniamo che vi sia la necessità non solo di ritoccare la tabella contributiva, ma di ridurre gli oneri dei lavoratori. So che il senatore Angelini presenterà un emendamento a questo proposito; a questo emendamento il relatore si associa.

Debbo rilevare che il provvedimento è una soluzione temporanea del problema, la stessa legge ha come titolo: « Fondo di adeguamento pensioni ». Il fondo assorbe e sostituisce il fondo di integrazione, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1936, e il fondo di solidarietà sociale; ciò allo scopo di maggiorare le pensioni, risultanti dalla capitalizzazione dei contributi versati, che, con la svalutazione della moneta, erano divenute irrisorie.

Il nuovo trattamento ha effetto dal 1° gennaio 1950, quindi opera retroattivamente. Tuttavia va considerato che il ritardo, con cui il provvedimento è stato presentato al Parlamento, è stato causato da una lunga elaborazione, che risale a qualche anno fa, da parte della categoria interessata. L'accordo venne firmato un anno fa presso il Ministero del lavoro.

Inoltre, le nuove pensioni risultanti dall'articolo 3, saranno liquidate in base ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'avente diritto negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio, e per la quale è stato versato il contributo per il fondo di previdenza. Detta percentuale è stabilita nella misura del 35 per cento della paga per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950, ed aumenta dell'1 per cento ogni anno fino al 1955 raggiungendo così il 40 per cento nel 1955, anno in cui dovrebbe venire a cessare il contributo dovuto al fondo adeguamento pensioni.

Per il personale, di cui agli articoli 36 e 37 del regio decreto 3 maggio 1937, cioè per co-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

loro che a quella data erano già iscritti al fondo di previdenza e che optarono per il nuovo regolamento, approvato con il regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le percentuali applicate dall'articolo 3 sono aumentate e sono stabilite nel modo seguente: 40 per cento per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950, aumentando dell'1 per cento per ogni anno fino a raggiungere il 45 per cento nel 1955.

Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione prevista dall'articolo 25 del regio decreto 3 maggio 1937, con le relative modificazioni apportate dal decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, debbono versare a proprio carico l'intero contributo al fondo adeguamento pensioni, sicchè agli stessi, raggiunto il limite di pensione, si applicano le norme dell'articolo 3 del presente disegno di legge.

All'articolo 8 la nuova pensione di invalidità, non inferiore a 108.000 lire annue, è stabilita per un massimo di 156.000 lire annue, e la pensione di vecchiaia, non inferiore a 100.000 lire annue, è stabilita per un massimo di 210 mila lire annue. Per i superstiti, a far data dal 1° gennaio 1950, si applica la tabella, prevista sempre all'articolo 8, con la rivalutazione ottenuta dal trattamento diretto, con le percentuali stabilite dall'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Unica variante sostanziale apportata al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, oltre alle varianti di carattere economico, è quella che si riferisce all'aumento da due a tre del numero dei rappresentanti della categoria nel Comitato speciale dell'amministrazione del fondo.

Per l'accordo raggiunto un anno fa, per le vive preghiere e pressioni ricevute dalla categoria che attende ansiosamente il provvedimento, propongo alla Commissione di passare immediatamente alla discussione ed alla approvazione del presente disegno di legge. Colgo l'occasione per invitare il Ministero del lavoro, e particolarmente il Sottosegretario qui presente, a tener presenti i pensionati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in sede di rivalutazione delle pensioni degli altri pensionati della previdenza.

ANGELINI CESARE. Mi riservo di presentare, in sede di discussione degli articoli, due emendamenti; l'uno tendente a modificare le percentuali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, rispettivamente dal 2,65 per cento, al 2,80 per cento e dall'1,15 per cento all'1 per cento; l'altro, come articolo aggiuntivo 11-*bis* o 12-*bis*, del seguente tenore: «In caso di trapasso di gestione di esattorie per qualsiasi motivo, il nuovo esattore è solidalmente responsabile con i precedenti esattori per il mancato regolare versamento dei contributi relativi alle precedenti gestioni», onde assicurare al lavoratore la corresponsione regolare della pensione, e, quindi, permettere all'Istituto di poter ricevere i contributi assicurativi eventualmente non versati dal precedente esattore.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riporto alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge e alla precisa esposizione del relatore, onorevole Vigiani. Si tratta di un fondo particolare di previdenza avulso dalla previdenza generale e che si svolge nell'ambito della categoria dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Questo fondo fu costituito nel 1937 secondo i criteri che allora vigevano in materia di previdenza sociale; quindi con il sistema della capitalizzazione. Sono intervenute in un secondo momento delle disposizioni che hanno provveduto ad una parziale integrazione. Con tale fondo di adeguamento che corre parallelamente al fondo dell'assicurazione base, si provvede a rendere stabile e a migliorare l'integrazione, che serve appunto a compensare, ad escludere quelli che sono stati gli svantaggi che il sistema della capitalizzazione ha portato in seguito alla svalutazione della moneta.

Debbo precisare che il presente disegno di legge è il frutto di un accordo intervenuto, in seguito ad un'azione mediatrice del Ministero del lavoro, tra tutte le organizzazioni sindacali, rappresentanti i lavoratori dipendenti dalle esattorie e ricevitorie, e l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro. Con questo disegno di legge noi non facciamo altro che tradurre in legge, e quindi rendere obbli-

gatorio *ex lege*, quello che è stato già l'accordo intervenuto tra le parti in sede sindacale.

Mi riservo di esprimere il giudizio del Governo sugli emendamenti proposti ai vari articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo adeguamento pensioni » per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971.

Per la gestione del « Fondo adeguamento pensioni » valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

Limitatamente alla gestione relativa al personale esattoriale, il « Fondo adeguamento pensioni », sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, assorbe e sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1950, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modifiche, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche ed aggiunte. Il Fondo stesso subentra nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

A questo articolo non sono stati proposti emendamenti.

JANNUZZI. Debbo fare una raccomandazione al Governo, già ripetuta altre volte, circa la tecnica legislativa adottata.

A parte il fatto che i richiami a leggi precedenti sono eccessivi, debbo far rilevare che

all'articolo 1 si dice testualmente « e successive modificazioni ed estensioni »...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta di provvedimenti che debbono essere tutti abrogati. È una nuova regolamentazione della materia.

JANNUZZI. In questo caso si tratta di una abrogazione e quindi la cosa è più semplice, ma quando si richiamano dei provvedimenti legislativi in vigore con successive modificazioni ed estensioni, si pone colui che esamina la legge in condizione di non ritrovarsi più nel *mare magnum* dei decreti legislativi e delle successive modificazioni ed estensioni.

Desidererei, dunque, che dal punto di vista della tecnica legislativa, l'attuale sistema fosse modificato per una maggiore chiarificazione e semplificazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Aderisco alle considerazioni del senatore Jannuzzi, ma faccio notare che in questo caso si tratta di sostituire a tutta una disciplina legislativa e ad una serie di provvedimenti che si sono accavallati una nuova regolamentazione della materia. Quando eliminiamo delle leggi base anche le successive variazioni intervenute vengono ad essere automaticamente eliminate.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui al precedente articolo è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo, corrisposta al personale.

Esso è per il 2,65 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1,15 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, qualora alle retribuzioni soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento della retribuzione in vigore alla data del 1° gennaio 1950.

ANGELINI CESARE. Con l'istituzione del contributo al fondo adeguamento pensioni nella misura del 3,80 per cento viene a cessare l'obbligo del contributo ai fondi di integrazione e di solidarietà sociale precedentemente stabilito nella misura del 2,43 per cento della intera retribuzione. Questo 2,43 per cento veniva corrisposto da parte dei datori di lavoro nella misura dell'1,76 per cento, e da parte dei lavoratori nella misura dello 0,67 per cento. Sopprimendo il 2,43 per cento e istituendo il contributo del 3,80 per cento, il contributo da parte dei datori di lavoro dovrebbe aumentare dello 0,99 e quello da parte dei lavoratori dello 0,38. Vi è stato invece un errore di calcolo per cui il contributo a carico dei datori di lavoro è aumentato dello 0,89 per cento e il contributo a carico dei lavoratori è aumentato nella misura dello 0,48 per cento. Correggendo l'errore si ha 2,75 per il datore di lavoro ed 1,05 per il lavoratore. Fin qui si tratterebbe di correggere un errore di calcolo che è stato compiuto nella ripartizione del contributo.

A titolo di esemplificazione della ripartizione propongo di portare il contributo a carico dei datori di lavoro a 2,80 per cento, e quello a carico dei lavoratori all'1 per cento.

JANNUZZI. Desidererei sapere dal Governo se si tratta in effetti di un errore di calcolo o di una differenza di ripartizione che si è voluta deliberatamente portare.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho già detto in sede di discussione generale che il presente disegno di legge è la conseguenza di un accordo intervenuto tra le parti. Effettivamente se partiamo dal punto di vista che il nuovo onere deve essere ripartito proporzionalmente all'o-

nere già precedentemente sopportato dalle parti, quello che dice il senatore Angelini è esatto: si giungerebbe cioè al 2,75 per cento e all'1,5 per cento; è possibile però che le parti non abbiano voluto senz'altro attuare questo criterio proporzionale, e in sede transattiva abbiano fatto solo un piccolo spostamento dello 0,10 per cento a carico dei lavoratori: tanto più che la ripartizione dell'onere contributivo ha formato oggetto di discussioni molto ampie tra le parti, perchè i datori di lavoro avrebbero voluto che l'apporto dei lavoratori fosse stato più cospicuo.

Questo per la verità e per la storia. In altri termini non si tratta di un errore di calcolo fatto dal Ministero, in quanto le due misure, il 2,65 per cento e l'1,15 per cento, sono state effettivamente convenute tra le parti, e se non sono proporzionali alle quote precedentemente pagate dalle due parti ciò non deve imputarsi al Ministero.

Dato questo chiarimento di fatto, io mi rimetto a quel che vorrà decidere la Commissione, invitandola però a tener presente che le resistenze degli esattori, in sede di discussioni sindacali, agli aumenti anche di frazione dell'unità sono state fortissime, in quanto, come la Commissione sa, gli esattori hanno un aggio, fissato in sede di appalto, in base al quale debbono provvedere a tutte quante le spese della gestione personale e quindi anche agli oneri di carattere previdenziale. La Commissione nella sua equità valuti questa situazione.

Vorrei anche dire che il criterio dell'arrotondamento è indubbiamente molto utile perchè semplifica i calcoli; però faccio presente che nel precedente accordo intervenuto tra le parti non abbiamo nemmeno effettuato l'arrotondamento dei centesimi.

Mi permetto quindi di rivolgere una preghiera al proponente e alla Commissione perchè esaminino se non sia il caso di non aggravare eccessivamente i datori di lavoro esclusivamente per arrotondare all'unità; potrebbe forse essere una soddisfazione anche per la categoria degli esattoriali l'ottenere qui quel rispetto della proporzione che, in sede sindacale ed in sede di accordo non hanno ottenuto.

JANNUZZI. La nostra funzione sovrana ci pone naturalmente al di sopra della volontà

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

delle parti; quando però è possibile credo sia preferibile mantenere l'accordo già avvenuto.

Perciò mi permetto di osservare all'onorevole Angelini: questa sua proposta rivela uno stato di insoddisfazione degli interessati dopo l'accordo raggiunto, o è una proposta del tutto indipendente ed individuale? Perché in questo secondo caso approvando l'emendamento Angelini andremo al di là della volontà delle parti.

ANGELINI CESARE. È un desiderio fatto presente dagli interessati.

GRAVA. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se l'accordo intervenuto sia stato accettato dalla categoria senza alcuna riserva, oppure sia stato accettato di malavoglia, perchè qualora l'accordo sia stato sottoscritto solo allo scopo di non avere un trattamento peggiore, allora mi pare che sarebbe più opportuno ritornare alla proporzione precedente mentre in caso contrario l'accordo costituirebbe per noi in certo qual modo un vincolo.

JANNUZZI. Debbo chiedere un altro chiarimento, e cioè se l'accordo si sia limitato a fissare la misura del contributo o si estenda anche ad altri punti in modo che si sia potuto avere un compenso tra una concessione da una parte e una dall'altra, sicchè l'accordo si debba guardare nella sua integrità e non nelle sue singole parti.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Voglio ricordare alla Commissione che ho di proposito parlato di accordo, in quanto non siamo in questo caso di fronte ad un contratto collettivo trattato direttamente dalle parti e sottoscritto poi dai rappresentanti delle varie associazioni che hanno partecipato alle trattative; qui invece si tratta di un accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro sollecitato dalle organizzazioni dei lavoratori. Il Ministero del lavoro ha convocato le parti; si è esaminato il problema sotto l'aspetto tecnico e l'aspetto finanziario, ognuno ha fatto presente il proprio punto di vista e alla fine le parti hanno dichiarato di essere d'accordo non soltanto su questo aspetto particolare dell'aumento del contributo, ma sulla impostazione generale e sulla articolazione del disegno di legge.

Ho detto questo per essere preciso e per corrispondere alle richieste dei senatori Grava

e Jannuzzi. Non sono adesso in condizione, dato che non ho personalmente partecipato all'accordo, di dire se certe disposizioni sono state accettate di buon grado o di malavoglia. Debbo dire che in generale in accordi di questo genere vi è sempre uno stato di insoddisfazione di tutte e due le parti, i datori di lavoro per i nuovi oneri ed i lavoratori perchè non vedono realizzate tutte le loro aspettative.

PISCITELLI. Vorrei far presente ai colleghi che siamo di fronte ad uno dei tanti casi in cui il datore di lavoro soltanto apparentemente è colui che in definitiva paga. È esattissimo che il nostro sistema di riscossione delle imposte è basato sull'aggio fisso di un tanto per cento corrisposto all'esattore, ma questo aggio viene a cadere sulle spalle dei contribuenti. In Italia l'onere dell'aggio raggiunge i 35-40 miliardi e importa una maggiorazione talvolta del 15 per cento di tutte le imposte. Nel periodo in cui gli esattori si sono trovati in condizione di non poter andare avanti perchè i contribuenti non riuscivano a pagare le imposte, venne una legge che stabiliva per essi una integrazione di aggio, con la quale hanno fatto dei magnifici affari. L'appalto in sede di asta viene concesso in considerazione di quelli che sono gli oneri a carico degli assicurati. Inoltre gli esattori fanno o meno dei ribassi dopo aver calcolato il loro interesse. Gli oneri che vogliamo far gravare sugli esattori si trasformano in maggiori oneri per i contribuenti. D'altra parte poichè è intercorso un accordo fra le categorie interessate su una certa linea, mi pare che andremo quasi al di là di quello che è il nostro dovere dando un carico maggiore al contribuente nel senso letterale della parola cioè a colui che versa le imposte, per avvantaggiare di pochi centesimi questa categoria di lavoratori.

Concludendo dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nell'attuale formulazione del Governo.

VENDITTI. Faccio mie tutte le osservazioni del collega senatore Piscitelli. Dichiaro di votare contro l'emendamento del senatore Angelini.

SALVAGIANI. Io penso che, subordinando la nostra decisione alla conoscenza dei termini di accettazione dell'accordo tra le parti, facciamo una cosa che non risponde al nostro

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

compito e al nostro dovere. Forse, anche in questo caso, come avviene generalmente, è da ritenere che tanto da una parte che dall'altra si è accettato un accordo semplicemente perchè non è stato possibile migliorarlo in alcun senso.

Io ritengo invece che noi dobbiamo giungere ad una conclusione ben diversa da quella cui è arrivato il collega Piscitelli, conclusione fatta propria anche dal collega Venditti. Sicuramente questo 0,15 per cento, che è stato imposto agli esattoriali non rispettando l'originaria deliberazione tra le parti, costituisce un onere grave per gli esattoriali stessi, i quali in questo concordato non hanno migliorato la loro posizione salariale, ma hanno semplicemente attribuito a sè stessi, per migliorare le condizioni di pensione, un onere nuovo. Del resto se questo aumento a carico dei datori di lavoro avesse le ripercussioni alle quali accennava il collega Piscitelli, queste ripercussioni sarebbero tali che i contribuenti potrebbero facilmente sopportarne l'onere.

Per queste ragioni, a nome anche dei colleghi della mia parte, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dal collega Angelini.

VIGIANI, *relatore*. Tengo a riaffermare la mia adesione alla proposta di emendamento dell'onorevole Angelini per questa diminuzione di aggravio ai lavoratori, anche perchè noi che ci occupiamo particolarmente dei problemi dei lavoratori, partiamo dal concetto che i contributi devono essere a carico dei datori di lavoro.

Quindi il criterio di base al quale non possiamo rinunciare nell'accettazione di questo disegno di legge — criterio di base che è anche criterio di giustizia — è la ripartizione degli oneri, la quale, come abbiamo saputo da quanto ha esposto il collega Angelini, non è stata fatta in base al criterio delle ripartizioni precedenti.

Facciamo quindi in modo che in questa sede si renda giustizia alla categoria che, ripeto, si è fatta viva premura di farci conoscere le sue esigenze.

ANGELINI CESARE. Chi ha fatto parte di Commissioni per le trattative sindacali, sa certamente come queste trattative si svolgono: alle volte bisogna cedere anche quando si ha la sensazione di aver pienamente ragione.

Ora noi certamente compiamo un atto di giustizia se, riferendoci al vecchio contributo del 2,43 per cento che viene a cessare, approviamo il nuovo contributo del 3,80 per cento, facciamo la variazione proporzionatamente a ciò che veniva pagato precedentemente, portando quindi il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore rispettivamente 2,75 e a 1,05.

Credo altresì che sia compito della Commissione colmare la lacuna che è stata riscontrata in questo accordo concordato tra le parti e il Ministero.

Io insisto in questa variazione, e ripeto che riportandoci alla ripartizione proporzionale di quello che si pagava precedentemente, compiamo un atto giusto ed equo.

PRESIDENTE. Lei dunque, onorevole Angelini, presenta una prima proposta, in via principale, tendente a portare il contributo rispettivamente al 2,80 e all'1 per cento; subordinatamente propone di portare il contributo a 2,75 e ad 1,05, per riportarlo alla proporzione del precedente carico.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io mi riporto a quanto ho già avuto occasione di dire. Ritengo però opportuno dare qualche chiarimento integrativo e richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che qui non si tratta di versamento di contributi col sistema della capitalizzazione a favore dei lavoratori oggi occupati, nel senso che essi mettano da parte una percentuale del loro salario in previsione della loro personale pensione futura; ma, trattandosi di un fondo di adeguamento col sistema della ripartizione, si tratta di un sacrificio che da una parte i datori di lavoro e dall'altra i lavoratori occupati compiono a favore degli attuali pensionati. Siamo, in altri termini, sul terreno del fondo di solidarietà sociale per le pensioni generali della previdenza. È una prova di solidarietà che, congiuntamente datori di lavoro e lavoratori danno a favore dei pensionati.

Debbo poi — per quel che può valere — far presente alla Commissione che la parte di oneri che viene ad essere in base a questo disegno di legge attribuita ai lavoratori, è superiore in percentuale a quella che i lavoratori in generale, agli effetti della previdenza sociale, col fondo di solidarietà sociale, ven-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

gono a pagare, perchè essi pagano solo il 0,25 per cento, cioè il 25 per cento dell'onere complessivo.

Fatte queste considerazioni io debbo richiamarmi al fatto che il problema si presenta sotto due aspetti: l'uno è quello presentato originariamente dal senatore Angelini, cioè trasferire per desiderio di arrotondamento senz'altro il 0,15 per cento dai datori di lavoro ai lavoratori; l'altro è quello che mirerebbe a riportare nella misura del contributo quell'equilibrio e quella proporzione che esistevano anteriormente.

Debbo confermare peraltro che, sia pure di malavoglia, dopo lunghe discussioni i lavoratori finirono per accettare questa ripartizione del 2,65 e dell'1,15 per cento. Comunque su questo la Commissione deciderà sovrana.

Vorrei, ora, in un certo senso, tranquillizzare un po' anche il senatore Piscitelli sotto questo punto di vista, dichiarando che non c'è un trasferimento immediato a carico del contribuente, in quanto gli appalti sono attualmente in corso. Per il 1950-51 in previsione di nuovi appalti, insieme a tutti quanti gli altri oneri, evidentemente il problema si porrebbe. Bisogna però tener presente che per i nuovi appalti il Ministero delle finanze sta predisponendo le cose in modo che le punte troppo elevate di aggi, che sono state raggiunte quando ci siamo trovati di fronte ad oneri crescenti di gestione e ad una riduzione proporzionale del gettito delle imposte, possano essere eliminate. Evidentemente le spese generali di una azienda sono pressochè fisse; l'aggio invece è mobile ed è in relazione all'ampiezza dei tributi che vengono versati. Effettivamente la politica di inasprimento fiscale che si segue da qualche anno, e quindi di aumento generale dei tributi, può condurre ad una normalizzazione nella misura degli aggi in previsione dei nuovi appalti; e il Ministero delle finanze so che porrà una cura particolare perchè questo obiettivo possa essere raggiunto.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno altre osservazioni, procediamo alla votazione dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso apportati. Per migliore ordine, converrà votarlo per divisione.

Pongo ora in votazione il primo periodo dell'articolo 2 al quale non sono stati proposti emendamenti. Ne do lettura:

« Il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui al precedente articolo è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo corrisposta al personale ».

(È approvato).

Segue ora il secondo periodo del 1° comma dell'articolo 2, che dovrebbe essere emendato in base alla proposta del senatore Angelini. Ne do lettura:

« Esso è per il 2,65 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1,15 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 ».

Il senatore Angelini propone di portare il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore rispettivamente dal 2,65 e dall'1,15 per cento, al 2,80 e all'1 per cento.

Questo emendamento non è accettato dal Governo, il quale viceversa si rimetterebbe alla Commissione per l'emendamento subordinato del senatore Angelini.

Pongo in votazione questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo periodo del primo comma dell'articolo 2, con la modificazione testè apportata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche apportate.

(È approvato).



X COMMISSIONE (Lav. emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

## Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a

decorrere dal 1° gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:

35%	per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950
36%	» » » » » » » » 1951
37%	» » » » » » » » 1952
38%	» » » » » » » » 1953
39%	» » » » » » » » 1954
40%	» » » » » » » » 1955

(È approvato).

## Art. 4.

Per il personale di cui agli articoli 36 e 37 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che na

optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le percentuali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

40%	per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950
41%	» » » » » » » » 1951
42%	» » » » » » » » 1952
43%	» » » » » » » » 1953
44%	» » » » » » » » 1954
45%	» » » » » » » » 1955

(È approvato).

## Art. 5.

Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al « Fondo adeguamento pensioni », di cui al precedente articolo 2. Agli stessi è liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata a norma dell'articolo 3 sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

(È approvato).

## Art. 6.

Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue se liquidate per anzianità e a lire 108.000 annue se liquidate per invalidità.

(È approvato).

## Art. 7.

Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

(È approvato).

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

## Art. 8.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è determinato con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950 nella misura risultante dalla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua	Pensione annua	
	di vecchiaia	di invalidità
Fino a lire 2.999 . . . . .	120.000	108.000
Da lire 3.000 a lire 5.999 . .	132.000	114.000
Da lire 6.000 a lire 8.999 . .	144.000	120.000
Da lire 9.000 a lire 11.999 . .	156.000	126.000
Da lire 12.000 a lire 14.999 . .	162.000	132.000
Da lire 15.000 a lire 17.999 . .	168.000	138.000
Da lire 18.000 a lire 21.999 . .	174.000	144.000
Da lire 22.000 a lire 29.999 . .	180.000	150.000
Da lire 30.000 a lire 39.999 . .	186.000	156.000
Da lire 40.000 a lire 49.999 . .	192.000	—
Da lire 50.000 a lire 59.999 . .	198.000	—
Da lire 60.000 a lire 69.999 . .	204.000	—
Da lire 70.000 a lire 79.999 . .	210.000	—

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950 è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, o dalla decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

(È approvato).

## Art. 9.

La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli arti-

coli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base è posta a carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

(È approvato).

## Art. 10.

Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennità relativa al caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal « Fondo adeguamento pensioni » istituito in base al precedente articolo 1.

(È approvato).

## Art. 11.

Le indennità e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia.

(È approvato).

Do ora lettura del nuovo articolo proposto dal senatore Angelini, da aggiungere dopo l'articolo 11:

« In caso di trapasso di gestione di esattoria, per qualsiasi motivo, il nuovo esattore è solidalmente responsabile coi precedenti esattori per il mancato versamento in tutto o in parte dei contributi relativi alle precedenti gestioni ».

ANGELINI CESARE. Questo emendamento rientra in una prassi normale.

VIGIANI, *relatore*. C'è da rilevare, a proposito di questo emendamento, che vi sono dei casi in cui, per la cessazione della carica del raccoglitore di questi fondi, purtroppo qualcuno — e non sono pochi i casi — è rimasto senza l'assicurazione previdenziale.

Pertanto, sembra opportuno dare, nel trapasso di gestione, la responsabilità al nuovo gestore, poichè il nuovo gestore si farà carico di vedere se il gestore precedente ha pagato o meno tutto quel che doveva pagare.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In via di chiarimento vorrei far notare che a parte le disposizioni del Codice civile circa il trapasso delle aziende, nel caso specifico degli esattori già

nel testo unico sulla riscossione delle imposte dirette — articoli 106 e seguenti — è stabilito l'obbligo del subentrante di sopportare tutti gli oneri relativi al trattamento salariale retributivo del personale del precedente esattore.

Vi è poi da tener presente che nell'assicurazione base una norma simile a quella proposta dal senatore Angelini esiste. Per quanto riguarda la pensione base costituita con la legge del 1937, l'esattore subentrante è solidalmente responsabile con l'esattore uscente per tutti gli oneri relativi al fondo di previdenza degli esattoriali; mentre questa disposizione non si legge nella legge del 1946 che introduce l'integrazione.

Ora, la proposta di emendamento del senatore Angelini mirerebbe a completare, diciamo così, questa solidarietà, la quale si estende ai contributi previdenziali per la pensione base e non è espressamente sancita per quanto riguarda l'integrazione del fondo di adeguamento.

Questa è la situazione legislativa che ho ritenuto doveroso di richiamare al buon ricordo della Commissione.

SACCO. Desidererei avere dall'onorevole Sottosegretario ancora un chiarimento. Siccome quando l'esattore scade ha la cauzione versata ed è pubblicato l'avviso *ad opponendum* per un certo periodo di tempo, il personale, a mio avviso, è ampiamente garantito dalle adempienze da parte del datore di lavoro. C'è da rilevare che questo avviso *ad opponendum* non occorre nemmeno per il personale, perchè si riferisce ai terzi creditori. Comunque, una ulteriore e maggiore garanzia per il personale è data dal fatto che la cauzione dell'esattore non viene liberata fin tanto che non ha adempiuto a tutti i suoi obblighi.

Ritengo superfluo pertanto l'emendamento del collega Angelini.

PISCITELLI. Io non comprendo questa solidale responsabilità dell'esattore entrante con le inadempienze del precedente esattore. Da quale criterio giuridico può scaturire questa responsabilità successiva dell'esattore subentrante? Il primo ha fatto il suo compito, e l'altro inizia una nuova attività. Ripeto: su quale criterio giuridico si può fondare questa solidale responsabilità? Io non l'intendo in nessun modo.

Inoltre io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su tutto quello che è il groviglio del nostro sistema tributario, aggravato altresì dalla enorme difficoltà della riscossione delle imposte. Le esattorie delle imposte son divenute un enorme onere a carico dei contribuenti, soprattutto perchè non si sa ancora quale sia il numero dei ruoli. Si tratta di una cosa così complessa, di una attività che pesa così gravemente sulla economia nazionale che bisognerà una volta per sempre che il Ministro si decida a proporre una legge che semplifichi questo sistema delle imposte dirette e della loro riscossione.

A mio avviso, quindi, noi qui, con l'emendamento del collega Angelini, andiamo senza volerlo ad aggrovigliare ancora di più un sistema che è già aggrovigliatissimo, contro ogni criterio giuridico ed ogni criterio di equità.

Si tratta di una aggiunta la quale tende a garantire chi e che cosa? Ha risposto esattamente l'amico Sacco. Questo esattore ha una cauzione la quale non potrà essere svincolata fino a quando egli non avrà dato tutto quello che deve dare ai singoli enti creditori, e, tra questi, c'è il fondo adeguamento pensioni. Ma c'è da aggiungere un'altra cosa: l'esattore subentrante prende in carica anche le note di resto dell'esattore precedente, e pertanto c'è da rivedere quelli che sono i debiti dell'esattore uscente. Credo che su queste note di resto bisogna anzitutto trattenerne quelli che sono i contributi non versati dal precedente esattore. Ma stabilire questa responsabilità solidale senza nessun fondamento giuridico, senza nessuna base tradizionale, mi pare profondamente errato.

ANGELINI CESARE. Ma è già stata stabilita in altre leggi!

PISCITELLI. Io sono perfettamente al corrente delle leggi che si succedono come la pioggia in questa materia. La disposizione che l'esattore subentrante è responsabile solidalmente con l'esattore uscente per i contributi base non versati, è una stortura che sussiste in una legge, come altre storture in altre leggi.

VENDITTI. Gli altri oneri che pesano sul subentrante, sono stabiliti, predeterminati.

PISCITELLI. C'è da rilevare che coloro che aspirano a diventare esattori e che sanno che per la loro professione si vanno aggravando

non solo gli oneri ma anche i rischi, ci penseranno su due volte. Un esattore aspirante che va a concorrere all'asta non ha la possibilità di andare a vedere quale è la situazione dell'esattore precedente. Occorrerebbe pertanto mettere al corrente l'esattore successivo della situazione dell'esattore precedente, ed egli dovrebbe calcolare tra i suoi rischi anche questo. Appare chiaro pertanto come l'asta diventerà sicuramente più problematica e difficile.

In sostanza, per tutte queste considerazioni, io invito la Commissione a respingere l'emendamento presentato dal collega Angelini.

FARINA. A me sembra che le osservazioni che sono state avanzate, nel senso che l'emendamento in discussione rappresenterebbe un pleonamo, non siano tali da indurci a respingerlo. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, quanto è stato affermato dal relatore, il quale ha dichiarato che si è verificato e si verifica frequentemente il caso che il titolare uscente lasci scoperta proprio questa partita. Ora, a mio parere, questo emendamento mentre da un lato offre una precisa garanzia per il versamento dei contributi, dall'altro richiama alle sue responsabilità il subentrante, e pertanto ha una duplice ragione di essere. Senza entrare a discutere se esso debba essere o meno diversamente formulato, ritengo opportuna una norma la quale assicuri i dipendenti che i contributi verranno pagati, anche nel caso di un mutamento di gestione, garantendo così definitivamente la regolarità dei versamenti, la qual cosa a me sembra debba avere una importanza decisiva per la Commissione. In conclusione dichiaro di associarmi alle dichiarazioni dell'onorevole Angelini e di votare a favore dell'emendamento.

SALVAGIANI. Nell'esaminare l'emendamento proposto, noi dobbiamo innanzi tutto tenere presente la necessità di garantire la vecchiaia dei lavoratori interessati, dato che, l'aumento della pensione previsto dal provvedimento, ha evidentemente lo scopo essenziale di offrire ai lavoratori la possibilità di affrontare più serenamente i loro ultimi anni. Taluni degli oratori intervenuti si preoccupano invece di garantire il subentrante di fronte a determinate pendenze. Ora, sotto questo punto di vista occorre considerare che

approvando l'emendamento, la legge stessa ammonirà colui che intende concorrere ad un appalto, del rischio cui va incontro, salvaguardando pertanto lo stesso subentrante. Nè bisogna dimenticare che già le leggi precedenti prevedevano l'obbligo del subentrante di far fronte a determinati oneri lasciati scoperti dal precedente gestore, e pertanto con l'emendamento non si farebbe altro che estendere a questo particolare settore le disposizioni già esistenti in materia analoga. Il subentrante quindi, sapendo che la legge gli impone l'obbligo di addossarsi anche questi eventuali oneri, sarà indotto a cautelarsi, e pertanto non è da temere che incorra in rischi di cui non possa valutare la portata, come stato prospettato da alcuni colleghi.

PISCITELLI. Debbo osservare che normalmente l'asta per l'aggiudicazione dell'appalto avviene molti mesi prima della scadenza del contratto esattoriale in corso, per cui ci potremmo trovare di fronte a questa situazione: l'esattore gestore, al momento dell'asta, sapendo che la responsabilità degli oneri contributivi dovrà ricadere sul successore, sospenderà il versamento dei contributi stessi, per cui il subentrante si vedrà accollati tutti i relativi oneri. Non credo che occorra sottolineare lo sconvolgimento che risulterebbe da siffatto stato di cose, per cui riterrei addirittura che sull'emendamento dovesse pronunciarsi la Commissione finanze e tesoro.

SALVAGIANI. Penso che approvando l'emendamento, noi in definitiva poniamo in guardia il subentrante, mentre, non approvandolo, metteremo il lavoratore, al termine di una lunga attività presso una esattoria, nella situazione di non poter godere, al momento di andare in pensione, di quel trattamento di quiescenza che legittimamente gli spetta. A mio parere, quindi, mentre da un lato, aderendo all'emendamento, adempiremo al nostro preciso dovere di tenere innanzi tutto presenti gli interessi dei lavoratori, d'altro canto raggiungeremo lo scopo di cautelare anche l'eventuale subentrante. Per questi motivi, considero non solo opportuna ma doverosa da parte nostra l'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Angelini.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo dire

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

innanzi tutto che io mi rendo pienamente conto delle preoccupazioni di ordine giuridico e di ordine economico che sono state manifestate da parecchi colleghi. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, vorrei tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi, alcuni dei quali autorevolissimi in questo campo, su alcuni principi che possiamo ormai considerare acquisiti al nostro ordinamento giuridico. Il primo è che l'impresa non può considerarsi distinta dalla persona del titolare, per cui il titolare appare come una specie di accidente, rispetto alla continuità dell'impresa. Per riferirsi al caso in questione, l'impresa esattoriale è una impresa che non cessa mai di esistere, vale a dire che ha una sua continuità giuridica ed economica, pur mutando, con il mutare degli appalti, il titolare. Questo principio è particolarmente valido per tutte le forme di concessione di pubblici servizi e quindi si estende, ad esempio, alle tramvie, come a tutte le altre forme similari di concessione, e pertanto evidentemente anche alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

In secondo luogo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, sul concetto della realtà di alcuni tributi e di alcuni contribuiti. Il rischio al quale si espone l'esattore subentrante, richiamandoci alla ipotesi in questione, non è un rischio che riguardi solo i contribuiti, esso si estende anche ai tributi perchè, come i colleghi sanno, il concetto della realtà della imposta non si riferisce più soltanto alle antiche imposte reali, cioè a quelle fondiarie, comprendendo ormai anche le imposte mobiliari, come, ad esempio, la ricchezza mobile. La ricchezza mobile, infatti, dovuta dal precedente gestore di una azienda, e quindi anche di una esattoria; resta a carico del nuovo gestore, vale a dire del nuovo concessionario di quella qualunque impresa interessata. Perfino a chi occupa, senza nessun nesso di ordine giuridico con la precedente gestione, un determinato locale, per il solo fatto di continuare in tale locale un esercizio della stessa natura di quello precedente, è fatto obbligo di pagare tutte le imposte, compresa quella mobiliare, sia per l'anno in corso che per l'anno precedente. Evidentemente, io non intendo qui stabilire delle analogie: voglio soltanto affermare il concetto della realtà dei tributi e dei

contribuiti. Questo principio, che vale per i tributi mobiliari, vale anche per i contribuiti, i quali gravano pertanto sull'impresa o sulla azienda indipendentemente dalla persona del titolare, cioè non costituiscono un debito personale del titolare, riferito al suo reddito, ma rappresentano invece un debito della azienda, la quale deve pertanto risponderne.

VENDITTI. Ma i tributi risultano dai ruoli.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo stesso accade per la ricchezza mobile. Accade frequentemente che vi siano accertamenti in corso i quali vengono definiti a distanza di anni, apportando determinati oneri, che inevitabilmente si è esposti a pagare, subentrando in un'impresa.

Quanto ho esposto finora rappresenta, per così dire, la mia argomentazione di fondo, basata, come ho detto, sui due principi generali dell'ordinamento giuridico ai quali ho accennato, cioè quello secondo il quale non è possibile distinguere l'impresa dal titolare, cosicchè si deve affermare il criterio della continuità giuridica ed economica dell'impresa, e quello della realtà degli oneri, che gravano sull'impresa e non sulla persona fisica e giuridica del titolare dell'impresa stessa.

Premesse queste considerazioni, debbo tenere conto di un rilievo molto importante, avanzato dal senatore Sacco. Il senatore Sacco ha osservato che i lavoratori, e per essi il fondo, possono essere garantiti per il fatto che esistono delle cauzioni da parte degli esattori. Il senatore Piscitelli ha aggiunto, a questo proposito, che esistono anche delle reste da riscuotere. Ora, a questo riguardo, debbo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la cauzione è vincolata all'assolvimento degli obblighi dell'esattore nei confronti dello Stato. Pertanto, il privilegio che grava sulla cauzione, è quello di estinguere tutti i debiti relativi alle imposte, per modo che il debito verso il fondo non potrebbe avere che una collocazione subordinata, e potrebbe venire estinto solo dopo la totale estinzione dei debiti contratti nei confronti non solo dello Stato, ma anche degli altri enti che percepiscono tributi, come gli enti locali e via dicendo. Per le reste, si verificerebbe la stessa cosa: le reste effettivamente

non sono altro che imposte non riscosse, e pertanto debbono essere primariamente destinate ad adempiere l'obbligo verso lo Stato. Ora, nel caso di gestioni normali, il problema non si pone, perchè evidentemente per un esattore il quale sia giunto al termine del suo appalto con la cauzione intatta e delle reste da riscuotere di sua esclusiva proprietà, avendo sempre provveduto a rispondere del non riscosso come riscosso, versando all'Erario tutto il dovuto, evidentemente la garanzia prospettata sussiste piena. Ma il problema in realtà si pone nell'ipotesi di decadenza dell'esattore, cioè nell'ipotesi di un esattore che nel corso dell'appalto non provvede ai versamenti all'Erario. In tal caso i debiti si accumulano, ad un certo momento viene dichiarata la decadenza e, per il pagamento di questi debiti vengono escusse sia le reste che la cauzione. Ora, in effetti, come ha detto il relatore, è avvenuto frequentemente che in casi del genere al fondo non siano stati versati i contributi, data la posizione subordinata di questo credito nei confronti del credito prevalente. Quindi in realtà la norma avrebbe anche la sua giustificazione di fatto.

Si dice, ed è esatto, che in effetti il nuovo assunto verrebbe ad assumere un rischio la cui portata resterebbe incerta ed imprecisa. Ora, a parte la possibilità di rivolgersi allo Istituto della previdenza sociale per accertare la situazione dei contributi — ed evidentemente questo dovrà sempre essere fatto dal subentrante, se non altro per i contributi base che sono garantiti dalla solidarietà cui ho accennato — vi è sempre da tenere conto del fatto che, di fronte a certe esigenze sociali che sono proprie dell'ordinamento giuridico, evidentemente anche l'interesse del singolo deve talvolta essere sacrificato.

D'altro canto una situazione come quella che verrebbe a crearsi con l'approvazione del l'emendamento già sussiste in parte, poichè in base alle norme vigenti non è possibile prospettare l'ipotesi di un esattore il quale, assumendo personale completamente nuovo, ponga in essere una nuova azienda, priva di qualsiasi nesso con gestioni precedenti. Infatti, il testo unico sulla riscossione delle imposte afferma il concetto della continuità delle aziende esattoriali, imponendo non solo di

conservare il personale, ma di riconoscergli l'anzianità, per cui l'esattore subentrante non solo deve corrispondere gli stipendi a quel personale, ma a suo tempo, dovrà pagare anche l'indennità di liquidazione e di anzianità, in relazione agli anni di servizio da ciascun elemento prestati, non solo nel corso della sua gestione, ma anche nel corso delle gestioni precedenti. Pertanto, se un esattore può avere la fortuna di assumere la gestione di una azienda, in cui l'anzianità media del personale sia, ad esempio, di cinque o sei anni, viceversa può anche accadere che un esattore si trovi a rilevare un'azienda nella quale l'anzianità media sia, ad esempio, di 15 o 20 anni, e sia pertanto costretto ad accollarsi un onere assai maggiore.

VENDITTI. Ma tale onere è noto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onere è noto solo fino ad un certo punto, poichè non è facile conoscere l'anzianità di tutti i componenti del personale.

Ad ogni modo, a prescindere da queste considerazioni, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questo onere in effetti risulterà modesto e di scarsa portata economica. In realtà, di fronte a tutti gli altri gravi rischi e a tutte le altre responsabilità che debbono assumersi gli esattori, io non credo che questo particolare rischio possa avere una importanza decisiva, tanto più che la indagine dovrà essere compiuta soltanto nei casi di decadenza del precedente esattore e tali casi sono noti, in quanto essi danno luogo a un procedimento di fronte al ricevitore delle imposte, e pertanto vi è la possibilità di fare gli opportuni accertamenti. Ad ogni modo, non si tratta di far pagare l'uno per l'altro liberando il gestore precedente da ogni gravame, poichè resta sempre la responsabilità primaria di costui e quindi la possibilità di una azione di rivalsa, sia sulla sua gestione esattoriale, sia anche sul suo patrimonio personale.

In conclusione, dichiaro che sarei favorevole alla inserzione della norma proposta, sia per evitare la sperequazione esistente fra i contributi relativi al fondo base delle pensioni della previdenza esattoriale e quelli relativi a questo fondo di integrazione, sia anche per affermare un concetto che è

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª RIUNIONE (28 giugno 1951)

ormai sancito da tutta la nostra legislazione previdenziale, la quale è basata sul principio della responsabilità dell'azienda, indipendentemente dalla responsabilità del titolare.

Vorrei sperare che alcune delle preoccupazioni degli onorevoli colleghi intervenuti in questa discussione, il cui fondamento indubbiamente io riconosco, possano essere state almeno in parte attenuate, e pertanto mi auguro che l'emendamento proposto dal senatore Angelini sia approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del senatore Angelini, accettato dal Governo e dal relatore di cui è stata già data lettura e che diventerebbe l'articolo 12.

(È approvato).

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei rivolgere alla Commissione la preghiera di prendere in benevola considerazione un secondo articolo aggiuntivo, il quale è inteso a colmare una lacuna esistente nelle attuali disposizioni di legge. In base alle precedenti norme era stabilito che potesse essere considerata, agli effetti della liquidazione, la maggiore anzianità riconosciuta ad un determinato lavoratore anteriormente al 1° gennaio 1937, data di entrata in vigore della legge. Ora, sembra opportuno estendere tale norma, sopprimendo ogni limitazione di tempo, potendo avvenire che, nel corso degli anni, si accerti che un determinato lavoratore ha una anzianità maggiore di quella dichiarata dal datore di lavoro. Proporrei pertanto alla Commissione il seguente articolo:

« I contributi annui per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore al 1° gennaio 1937 tardivamente denunciata vanno calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianità.

« Ugualmente vanno calcolati in base alla retribuzione corrisposta all'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che vengano denunciati tardivamente.

« I contributi relativi devono essere versati in un'unica soluzione dall'esattore che procede al riconoscimento dell'anzianità ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario, che diventerebbe l'articolo 13.

VIGIANI, *relatore*. Dichiaro di accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo ed accettato dal relatore, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Quello che era l'articolo 12 dopo l'approvazione dei due articoli aggiuntivi testè avvenuta diviene articolo 14. Ne dò lettura:

« Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è aumentato da due a tre ».

(È approvato).

L'articolo 13 diviene articolo 15. Ne do lettura:

« All'articolo 34 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

(È approvato).

L'articolo 14 diviene articolo 16. Ne do lettura:

« Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modifiche ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.